



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER IL PERSONALE
ADDETTO ALL'UFFICIO TRIBUTI**

ART.1 - OGGETTO

1. In attuazione dell'art.1, comma 1090, della L.145/2018, il presente regolamento ha per oggetto la definizione delle misure di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale connesse al maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI.

2. La misura massima dell'incentivo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, limitatamente all'anno di riferimento, è fissato nel 5 per cento del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI nell'esercizio fiscale precedente.

ART.2 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. L'attività di controllo dell'ufficio tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.

2. Per recupero dell'evasione deve intendersi l'attività svolta dall'ufficio tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.

3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali

ART. 3 – CONDIZIONI

1. L'incentivo in argomento può essere attivato a condizione che il Comune proceda all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 4 – COMPENSO INCENTIVANTE – SOGGETTI DESTINATARI

1. Ai soli fini del presente regolamento, rientrano nella definizione di "Ufficio tributi" il personale assegnato all'Ufficio Ragioneria e addetto alle entrate dell'ente, il Responsabile di Area e il personale addetto all'ufficio tributi.

2. Ai fini di cui al presente articolo, si considera destinatario dell'incentivo il personale dipendente, che presta servizio nell'attività di accertamento e controllo, anche se assunto con contratto a termine, purché di durata superiore a 6 mesi, compatibilmente con quanto stabilito nel contratto stesso.

ART. 5 – COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo precedente alimentano la parte variabile del fondo di cui all'art.67, comma 3, lett. c del CCNL 21.05.2018, nella misura del 4% del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI nell'esercizio fiscale precedente.

L'ulteriore 1% del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI nell'esercizio fiscale precedente è destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio.

2. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal responsabile di Area in favore del personale indicato all'art. 3, nell'ambito delle seguenti percentuali:

Responsabile del Tributo 30%

Personale Ufficio Tributi 70%

ART. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL COMPENSO

1. A chiusura dell'esercizio finanziario, il Responsabile dell'Area Finanziaria con propria determina provvederà a quantificare la variazione delle somme riscosse in aumento rispetto all'esercizio, sia a competenza che a residuo, e ad impegnare l'importo del compenso, al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, ripartendo lo stesso fra i dipendenti con le modalità di cui all'art. 4.

2. La somma erogabile a ciascun dipendente non potrà, in nessun caso, superare il 15% del trattamento tabellare lordo annuo.

ART. 7 – CONTABILIZZAZIONE DEGLI INCENTIVI NEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.1, comma 1091, della L.n.145/2018 confluiscono nel fondo ex art.67 del CCNL del 21/05/2018, da utilizzare secondo la disciplina dell'art.68 del medesimo CCNL.

2. Tale risorse, seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online del provvedimento di approvazione.